



COMUNE DI PERUGIA

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE

REGOLAMENTO PER I GIOCHI LECITI

*Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 179 del 12/09/2005
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 20/02/2017*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

INDICE

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Adempimenti per l'esercizio delle attività

Art. 3 - Durata delle autorizzazioni e delle denunce di inizio attività

Art. 4 - Requisiti soggettivi

Art. 5 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività soggette a denuncia.

Art. 6 - Divieti

Sezione II - SALE GIOCHI

Art. 7 - Requisiti dei locali

Art. 8 - Distanze minime e contingenti degli apparecchi

Art. 9 - Domande di autorizzazione

Art. 10 - Subingresso

Art. 11 - Orari delle sale giochi

Art. 12 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 13 - Prescrizioni di esercizio per le sale giochi

Sezione III - STRUTTURE CON GIOCHI

Art. 14 - Contingenti degli apparecchi e condizioni

Art. 15 - Denuncia di inizio attività

Art. 16 - Prescrizioni ed orari

Sezione IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17- Violazioni

Art. 18 - Norme transitorie

Art. 19 - Norma di rinvio

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e definizioni)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di giochi leciti in apposite sale giochi e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione ai soci.

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

- A. per *T.U.L.P.S.*, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- B. per *regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- C. per *giochi leciti*, gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del TULPS, nonché gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, quali ad esempio flipper, biliardo, biliardino, calciobalilla ed altre tipologie, come giochi da tavolo e gioco delle carte;
- D. per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
- E. per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi ed i congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- F. per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi ed i congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- G. per *sala pubblica da gioco o sala giochi*, i locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., apparecchi meccanici od elettromeccanici come indicati alla lettera c), mazzi di carte, giochi da tavolo, eccetera;
- H. per *strutture con giochi*, i circoli privati, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione ai soci, di seguito definiti convenzionalmente "circoli privati", gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 o

88 del T.U.L.P.S. e gli esercizi nei quali vengono svolte in via principale attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai sensi dei citati articoli (commercio al dettaglio, attività artigianali, tabacchi, eccetera);

- I. per *esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.*, bar, caffè ed esercizi assimilabili, ristoranti, fast food, pizzerie e trattorie, alberghi e altre strutture ricettive;
 - J. per *esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.*, agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ed esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
 - K. per *superficie utile delle sale giochi e degli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.*, la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, ecc...;
 - L. per *apparecchio contiguo*, due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino tra loro;
 - M. per *area specificamente dedicata*, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S, perimetrata e segnalata.
2. Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento:
- a) i giochi e le attrazioni di spettacoli viaggianti sottoposti alla disciplina di cui alla legge 18 giugno 1968, n. 337 ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
 - b) le forme di gioco esercitate da parte di circoli privati non autorizzati alla somministrazione ai soci.

Art. 2 (Adempimenti per l'esercizio delle attività)

1. L'apertura delle sale giochi, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il mutamento della titolarità sono subordinati, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., ad apposita autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta.
3. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
4. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.
5. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza darne preventiva comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
6. L'installazione e la gestione di giochi leciti in esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. e nei circoli privati è subordinata a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 legge 241/90.
7. L'installazione e la gestione di giochi leciti in esercizi che non sono assoggettati all'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. è subordinata, fermo restando il

divieto disposto dall'articolo 6, comma 1 del presente regolamento, ad apposita denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 legge 241/90.

8. Gli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 - 7 lettere a) e c) del TULPS devono essere dotati del nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria.
9. L'esercizio di giochi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 3

(Durata delle autorizzazioni e delle denunce di inizio attività)

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 2, commi 1 e 4 e le denunce di inizio attività di cui al medesimo art. 2, commi 6 e 7 sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, salvo revoca nelle ipotesi previste, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.
2. Le denunce di inizio attività di giochi leciti nei pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/91 hanno la stessa validità temporale dell'autorizzazione del pubblico esercizio nel quale sono installati.

Art. 4

(Requisiti soggettivi)

L'autorizzazione di cui al precedente art. 2, commi 1 e 4 non può essere rilasciata e le denunce di inizio attività di cui al medesimo articolo 2, commi 6 e 7 sono respinte ai sensi degli articoli 11, comma 1, 92 e 131 del T.U.L.P.S. qualora il richiedente/denunciante:

- a) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- d) sia incapace di obbligarsi e cioè il minore di anni 18, l'interdetto, l'inabilitato e il fallito non riabilitato.

Ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del T.U.L.P.S., l'autorizzazione predetta può essere negata e le attività iniziate previa denuncia possono essere interrotte qualora nei confronti del richiedente/denunciante si accerti l'assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato condanna per:

- a) delitti contro la personalità dello Stato;
- b) delitti contro l'ordine pubblico;
- c) delitti contro persone commessi con violenza;
- d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- e) violenza o resistenza all'autorità.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia, nonché in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 5
(Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività soggette a denuncia)

1. L'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi deve essere revocata in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 4, comma 1 da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ad otto giorni, senza aver avvisato il comune;
 - c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - d) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - e) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S., da parte del titolare dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego dell'autorizzazione;
 - b) in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità del locale richiamati dall'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

3. L'autorizzazione è sospesa ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S. in caso di abuso della persona autorizzata, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge o dall'autorità:
 - a) per sette giorni nel primo caso di abuso;
 - b) per un mese in ogni ipotesi successiva di abuso.

E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di reiterato e grave abuso.

L'autorizzazione può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

Le attività soggette a denuncia ai sensi dell'art. 19 legge 241/90 devono essere inibite nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 4, comma 1 da parte del denunciante e nel caso di recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S.

Le medesime attività soggette a denuncia possono essere inibite quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito di respingere la denuncia.

Le attività sottoposte a denuncia sono sospese nel caso di abuso da parte del denunciante, secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.

**Art. 6
(Divieti)**

1. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in:
 - a. esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno di pertinenze di luoghi di culto;
 - b. esercizi nei quali vengono svolte attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. (commercio al dettaglio, attività artigianali, tabacchi, eccetera)
 - c. circoli privati non autorizzati alla somministrazione ai soci.
2. Non è ammessa la collocazione di apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in feste, sagre e simili o in aree esterne di sale giochi, circoli privati o esercizi di qualunque tipologia.
3. Negli spazi comuni di centri commerciali la superficie occupata dai giochi non può superare i 30 metri quadrati, ferma restando la facoltà di installare giochi nei singoli esercizi.

**Sezione II
SALE GIOCHI**

**Art. 7
(Requisiti dei locali)**

1. Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi destinazione d'uso compatibile, secondo le disposizioni del PRG.
2. Oltre ai presupposti di natura urbanistica ed edilizia di cui al comma 1, i locali adibiti a sala giochi necessitano, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di idoneità igienico sanitaria nonché, qualora abbiano capienza superiore a cento persone, di certificazione di prevenzione incendi.
3. Si applica l'articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in materia di sorvegliabilità.

**Art. 8
(Distanze minime e contingenti degli apparecchi)**

1. L'apertura ed il trasferimento di luogo di sale giochi sono autorizzati nel rispetto delle distanze minime previste dalla Legge regionale n. 21 del 21.11.2014 calcolate secondo il percorso pedonale più breve.

Le medesime distanze minime devono essere osservate anche per l'apertura ed il trasferimento di sale scommesse autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS nonché per la collocazione in locali pubblici o aperti al pubblico e circoli privati di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110 del TULPS.

La disciplina delle distanze minime si applica con riguardo ai luoghi sensibili definiti dalla L.R. 21/2014 e ssmmii e per le finalità da detta normativa definite.

2. In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di consiglio comunale n. 33 dell'11.03.2002, nel centro storico di Perugia, così come definito territorialmente dal vigente PRG, sono vietati sia l'apertura che il trasferimento di sale giochi.
3. Fermo il disposto del comma 2, nel caso di forza maggiore può essere autorizzato il trasferimento temporaneo di sale giochi, per non oltre un anno, in deroga ai limiti di distanza minima, nel rispetto di ogni altra condizione.
4. In ciascuna sala giochi può essere installato un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. ogni 10 metri quadrati di superficie utile del locale. Comunque il numero di apparecchi o congegni in parola non può essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nella sala giochi.
5. Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate.

Art. 9 (Domande di autorizzazione)

1. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di sale giochi è redatta in carta legale ed indirizzata al Comune. Essa contiene:
 - a) le generalità del richiedente e, nel caso di società, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
 - c) estremi identificativi del permesso di soggiorno in corso di validità, qualora il richiedente sia cittadino non appartenente all'Unione Europea;
 - d) l'ubicazione dei locali;
 - e) gli estremi identificativi del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, ovvero del certificato di agibilità, se già acquisito;
 - f) la capienza dei locali, nonché l'indicazione della superficie complessiva e di quella utile;
 - g) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, nonché la superficie eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici dei locali e alle destinazioni funzionali delle stesse, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quella degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
3. A seguito della comunicazione da parte dell'ufficio competente circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di cui all'art. 5 (Distanze minime e contingenti degli apparecchi), l'interessato, dovrà produrre entro trenta giorni, salvo proroga in caso di necessità, la seguente ulteriore documentazione, pena l'archiviazione dell'istanza:
 - a) estremi identificativi del certificato di agibilità, se non indicati in precedenza;
 - b) dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali;
 - c) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg x mq);
 - d) certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, per i locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso;
 - e) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

- f) documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi – a firma di tecnico abilitato;
 - g) dichiarazione relativa al soggetto proprietario degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., se diverso dal richiedente, e copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi medesimi;
 - h) estremi identificativi del nulla osta igienico sanitario relativo ai locali, rilasciato dall'Azienda Sanitaria competente;
 - i) estremi identificativi del certificato di prevenzione incendi, ove necessario.
4. La domanda di ampliamento della superficie dei locali, ovvero di variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco contiene le sole indicazioni relative agli elementi modificati.
5. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al parere favorevole dell'Ufficio comunale competente in materia di inquinamento acustico, espresso in relazione alla documentazione di cui al comma 3, lettera f) del presente articolo.

Art. 10 (Subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto al subingresso dell'avente causa nella titolarità dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.
2. Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Decorso tale termine, se l'autorizzazione al subingresso non è stata richiesta, l'attività deve essere sospesa.
3. Salva la facoltà di continuazione dell'erede prevista al comma 2, in caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte l'attività può essere continuata a condizione che sia presentata la domanda di subingresso, accompagnata da autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e da dichiarazione di non aver operato alcuna modifica della sala giochi e dei suoi elementi. Qualora siano intervenute modifiche relative alla sala giochi ed ai suoi elementi, l'attività può essere iniziata dal subentrante solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti;
- a) copia del contratto di cessione o di affitto di azienda registrato o in corso di registrazione;
 - b) autorizzazione originale del cedente;
 - c) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per i giochi di cui ai commi 6 – 7, lettere a) e b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S., se non già fornito.
5. Alla richiesta di autorizzazione a nome del subentrante per causa di morte deve essere allegato:
- a) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;
 - b) autorizzazione originale del defunto;
 - c) rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali coeredi;
 - d) documentazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Qualora il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non presenti la richiesta e non inizi l'attività entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di esercitare l'attività.

Art. 11
(Orari delle sale giochi)

1. L'orario di attività delle sale giochi è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, potendo prevedere orari di apertura differenziati in caso di abbinamento dell'attività di sala giochi con altre attività prevalenti, con riferimento alla maggiore dimensione della superficie del locale destinata a queste ultime.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste all'articolo 54, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale giochi.
3. La riduzione dell'orario, di cui al comma 2. è disposta dal Sindaco alle ore 23.00 per un periodo:
 - a) di giorni sette, la prima volta in cui è accertato disturbo alla quiete pubblica;
 - b) di giorni quindici, in caso di nuovo disturbo alla quiete pubblica accertato nel corso del medesimo anno;
 - c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento del disturbo alla quiete pubblica.

Art. 12
(Attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Presso le sale giochi, può essere autorizzata, quale attività complementare ed ai sensi dell'art. 5, lettera C della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per una superficie di somministrazione non superiore ad un quarto della superficie utile.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'iscrizione, ai sensi della legge n. 287/1991, al Registro Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 13
(Prescrizioni di esercizio per le sale giochi)

1. E' vietato l'uso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 TULPS ai minori di anni diciotto.
2. E' fatto divieto di uso anche di tutti gli altri apparecchi e congegni ai minori di anni quattordici, se non accompagnati da persona maggiorenne.
3. Nelle sale giochi debbono essere esposti, in luogo ben visibile al pubblico:
 - a) una tabella, vidimata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
 - b) l'autorizzazione per la sala giochi;

- c) i regolamenti e le tabelle delle tariffe di ciascun gioco.
- d) un cartello recante i divieti di cui ai commi 1 e 2.

Sezione III STRUTTURE CON GIOCHI

Art. 14 (Contingenti degli apparecchi e condizioni)

1. Nei bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, nei circoli privati con attività di somministrazione ai soci e negli esercizi di raccolta delle scommesse su incarico dei concessionari di giochi, non possono essere installati più di 5 apparecchi per il gioco lecito.
2. Negli alberghi ed esercizi assimilabili non possono essere installati più di 7 apparecchi per il gioco lecito.
3. Nelle agenzie di raccolta scommesse non possono essere installati più di 8 apparecchi per il gioco lecito.
4. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., possono essere installati all'interno dei predetti esercizi, nel rispetto del seguente numero massimo:
 - a) In ciascun bar ed esercizio assimilabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
 - b) In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile un apparecchio o congegno ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
 - c) Negli esercizi che svolgono congiuntamente attività di bar e di ristorante in un unico locale, anche composto di più sale comunicanti, il numero massimo di apparecchi o congegni installabili è determinato in relazione ai criteri di cui alla precedente lettera a).
 - d) In ciascun albergo ed esercizio assimilabile un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
 - e) In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
 - f) In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
 - g) Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. n. 235/2001, si osservano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.
5. Negli esercizi in cui vengono svolte attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e diverse dai circoli privati (commercio al dettaglio, attività artigianali, tabaccherie ecc.) possono essere installati apparecchi per il gioco lecito diversi da quelli di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. nel limite massimo di 1 un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie accessibile al pubblico

(per gli esercizi commerciali corrispondente alla superficie di vendita) fino ad un numero massimo di 3 giochi.

6. Non concorrono a formare il limite numerico i giochi da tavolo (scacchi, dama, risiko, monopoli ecc.) ed il gioco delle carte.
7. negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 e dell'art. 88 T.U.L.P.S. – ad esclusione delle agenzie di raccolta delle scommesse – deve essere installato almeno un apparecchio di tipologia diversa da quelli previsti dal comma 6 art. 110 T.U.L.P.S.
8. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. – ad esclusione degli alberghi ed esercizi assimilabili – e dell'art. 88 T.U.L.P.S. – ad esclusione delle agenzie di raccolta delle scommesse – gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. non devono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi.
9. Negli alberghi ed esercizi assimilabili gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate.

Art. 15 (Denuncia di inizio attività)

1. La denuncia di inizio di attività di cui all'art. 2 commi 6 e 7 del presente regolamento contiene:
 - a) Le generalità del denunciante e, nel caso di società o circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante o del presidente pro-tempore;
 - b) L'ubicazione dei locali della struttura nella quale installare i giochi e il tipo di attività che in essi si svolge;
 - c) L'indicazione del numero e della tipologia dei giochi;
 - d) L'indicazione della superficie di somministrazione di pubblici esercizi e circoli privati; del numero delle camere di alberghi ed esercizi assimilabili; della superficie utile degli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. e delle attività commerciali, artigianali, tabaccherie ecc.;
 - e) L'indicazione della proprietà degli eventuali apparecchi di cui al sesto comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S., ovvero i dati di identificazione del proprietario se diverso dal richiedente;
 - f) La dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti.
2. Alla denuncia sono allegati:
 - a) Copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione finanziaria al soggetto proprietario dei giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
 - b) Nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg. X mq);
 - c) Autocertificazione antimafia e fotocopia di documento di riconoscimento valido
 - d) Estremi identificativi del permesso di soggiorno in corso di validità, qualora il denunciante sia un cittadino non appartenente all'Unione Europea.
3. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza darne preventiva comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco deve essere comunicata al Comune presentando copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi medesimi.
4. In caso di trasferimento in proprietà o in gestione della struttura principale all'interno della quale sono collocati i giochi, il subentrante è tenuto a presentare una nuova denuncia di inizio di attività contenente gli elementi sopra indicati.

Art. 16
(Prescrizioni ed orari)

1. Agli esercizi di cui al presente titolo ed ai circoli privati si applica il disposto dell'articolo 13, comma 1, comma 2 e comma 3, lettere a) c) e d).
2. L'uso dei giochi nelle strutture con giochi è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e, in ogni caso, non oltre le ore 24.00.
3. La chiusura temporanea dell'esercizio, effettuata a norma della legge e dei regolamenti comunali, consente anche la sospensione dei giochi, senza necessità di apposita istanza o comunicazione.

Sezione IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
(Violazioni)

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del medesimo Testo Unico.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 18
(Norme transitorie)

Le eventuali domande di rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento di sale giochi, in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno assoggettate alla procedura del presente regolamento.

Art. 19
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ed in particolare dal T.U.L.P.S. n. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni.